

La Camera,

premesso che:

le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti.

9/1798-D/**31**. Carli, Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

9/1798-D/**32**. Crucianelli.

La Camera,

premesso che:

le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici ne-

cessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza dell'Abruzzo.

9/1798-D/**33**. Gambini, Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per la Puglia.

9/1798-D/**34**. Giulietti, Giacco.

La Camera,

premesso che:

le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per la Calabria.

9/1798-D/**35**. Grandi, Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante

dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a provvedere, con la massima urgenza e, comunque, non oltre sessanta giorni dal mancato esercizio del potere sostitutivo della Regione Puglia, a stipulare la convenzione prevista dal comma 32 del provvedimento.

9/1798-D/**36**. Motta.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a provvedere, con la massima urgenza e, comunque, non oltre trenta giorni dal mancato esercizio del potere sostitutivo della Regione Puglia, a stipulare la convenzione prevista dal comma 32 del provvedimento.

9/1798-D/**37**. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose;

tale situazione di degrado lede in maniera diretta e immediata le situazioni soggettive di quanti risiedono nel territorio del Comune di Bari e ne limitano i diritti di utilizzo delle aree in questione,

impegna il Governo

ad assicurare, nella fase di elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area, la più ampia partecipazione dei cittadini interessati, siano essi singoli o associati.

9/1798-D/**38**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.

9/1798-D/**39**. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre novanta giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.

9/1798-D/**40**. Nigra.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti »,

determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.

9/1798-D/**41**. Oliverio.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

9/1798-D/**42**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località « Punta Perotti », determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

9/1798-D/**43**. Ottone.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Veneto, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**44**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pollastrini.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Liguria, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**45**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Quartiani.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Marche, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**46**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rognoni.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Lazio, le opere o gli interventi da sottoporre a de-

molizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**47**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nicola Rossi.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Abruzzo, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**48**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rossiello.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Molise, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**49**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rotundo.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Campania, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**50**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruggia.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Puglia,

le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**51**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sabattini.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Basilicata, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**52**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sandi.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Calabria, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**53**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sasso.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Sicilia, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**54**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sciacca.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Sardegna, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.

9/1798-D/**55**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sedioli.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda il concerto con i ministri interessati all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 4, manca ogni riferimento al ministro per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a coinvolgere il ministro per i beni e le attività culturali nella predisposizione dei decreti legislativi in questione.

9/1798-D/**56**. Grignaffini, Vigni.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge in questione manca ogni riferimento alla normativa a tutela dell'ambiente marino, in particolare alle riserve marine, e delle coste,

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi di attuazione della delega, in particolare per le materie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1 dell'articolo 1, norme specifiche sulla tutela del mare e delle coste che tengano conto delle specificità di tali ambienti e dei particolari pericoli a cui sono esposti.

9/1798-D/**57**. Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame, fra le materie oggetto della delega legislativa, al comma 1, lettera *b)*, è compresa la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche; tale materia è stata recentemente oggetto di riordino attraverso un apposito testo unico,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega relativa al settore suddetto, a tener conto delle esigenze di coordinamento del recente testo unico con le eventuali nuove norme entrate in vigore successivamente al medesimo testo unico.

9/1798-D/**58**. Bandoli, Vigni, Realacci, Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 29, pare consentire l'utilizzo del combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi in processi di co-combustione in impianti di energia elettrica e in cementifici;

tale processo sembrerebbe escluso dalla normativa comunitaria in materia, oltre che dal decreto legislativo n. 22 del 1997,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la materia dei rifiuti, a prevedere particolari misure dirette ad escludere, in relazione al processo di cui in premessa, ogni pericolo per la salute dell'uomo e ogni pregiudizio per l'ambiente.

9/1798-D/**59**. Vianello, Realacci, Abbonanzieri.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega legislativa di dimensioni mai viste prima. Con tale provvedimento si incarica il Governo di riscrivere completamente l'intero diritto ambientale, frutto di decenni di lavoro e di impegno parlamentare;

in alcune delle materie della delega contenuta nel disegno di legge in esame sono state avviate dall'Unione europea procedure d'infrazione nei confronti del nostro Paese;

impegna il Governo

a tener conto nell'attuazione della delega in discorso delle procedure d'infrazione avviate in gran numero negli ultimi mesi, nei confronti del nostro Paese nelle materie oggetto della delega medesima.

9/1798-D/**60**. Villari, Banti.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi da 32 a 39, norme che incidono significativamente e in modo contraddittorio sul regime giuridico dei beni paesaggistici. I commi da 32 a 36, lettere *a)* e *b)*, infatti, dispongono procedure speciali per la demolizione di opere realizzate abusivamente su aree di particolare pregio paesistico, attribuendo con ciò, opportunamente, a tali beni strumenti

di tutela coerenti con la primaria e diretta protezione che l'articolo 9 della Costituzione gli garantisce. I commi da 36, lettera *e)* a 39, invece, contengono due distinte sanatorie degli abusi compiuti in danno del patrimonio paesaggistico-ambientale che, nel prevedere la possibilità del rilascio a posteriori dell'autorizzazione paesaggistica e l'estinzione del reato, contrastano in modo palese con il citato articolo 9 della Costituzione e degradano intollerabilmente la speciale tutela da questo accordata ai beni in questione;

l'unico argine alla regolarizzazione dei più gravi reati contro il patrimonio paesaggistico, risiede nella valutazione sulla compatibilità paesistica effettuata dalle Sovrintendenze;

impegna il Governo

a garantire alle Sovrintendenze competenti le risorse e i mezzi per far fronte all'aggravio di lavoro che l'applicazione della sanatoria di cui in premessa comporterà.

9/1798-D/**61**. Iannuzzi.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

premesso che:

l'abusivismo edilizio è un fenomeno gravissimo e con tassi di crescita allarmanti. La diffusione dell'illegalità urbanistica, soprattutto in determinate aree del Paese, vanifica ogni attività di pianificazione e reca un'intollerabile oltraggio al patrimonio paesaggistico-ambientale. Le conseguenze sull'equilibrio territoriale sono disastrose e gli interventi di recupero e ripristino ambientale richiedono risorse adeguate, tempestività e competenza;

l'attività di contrasto dell'illegalità urbanistico-edilizia, diretta anche contro gli

interessi della criminalità organizzata, si alimenta con l'esempio costituito dall'eliminazione degli effetti dannosi dell'abusivismo;

alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, quali quelle previste nei commi da 32 a 36 lettera *a)* e *b)*, sono finalizzate alla demolizione e al recupero della lottizzazione abusiva di Punta Perotti, ma anche a consentire l'applicazione della procedura prevista per la riqualificazione di Punta Perotti alle « ulteriori opere da sottoporre ad interventi di demolizione » (comma 35), se necessario con il ricorso a poteri sostitutivi. Per raggiungere tale obiettivo è necessario l'impegno delle autorità pubbliche e l'attenzione costante del Governo e del Parlamento. Ogni incertezza, ogni abbassamento della guardia, come l'esperienza passata insegna, provoca un incremento dell'illegalità edilizia e l'aumento esponenziale delle risorse per far fronte a tale intollerabile fenomeno;

impegna il Governo

a riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento delle demolizioni di edifici abusivi e in particolare sugli effetti dell'attuazione delle norme a tale fine contenute nel provvedimento in esame, fornendo informazioni sull'impiego delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del provvedimento in esame e dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

9/1798-D/**62**. Realacci, Vigni, Lion, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi da 32 a 39, norme che incidono significativamente e in modo contraddittorio sul regime giuridico dei beni paesaggistici. I commi da 32 a 36, lettere *a)* e *b)*, infatti, dispongono procedure speciali per la demolizione di opere realizzate abusivamente su aree di particolare pregio paesistico, attribuendo con ciò, opportunamente, a tali beni strumenti di tutela coerenti con la primaria e diretta protezione che l'articolo 9 della Costituzione gli garantisce. I commi da 36, lettera *e)* a 39, invece, contengono due distinte sanatorie degli abusi compiuti in danno del patrimonio paesaggistico-ambientale che, nel prevedere la possibilità del rilascio a posteriori dell'autorizzazione paesaggistica e l'estinzione del reato, contrastano in modo palese con il citato articolo 9 della Costituzione e degradano intollerabilmente la speciale tutela da questo accordata ai beni in questione;

quella in discussione è l'ultima della lunga serie di sanatorie e condoni che hanno fin qui caratterizzato l'iniziativa legislativa del Governo e della maggioranza. L'esigenza di reperire risorse finanziarie, insieme all'incapacità di provvedere al rilancio del sistema economico e produttivo con interventi strutturali e innovativi, hanno determinato il ricorso troppo frequente a misure quali i condoni, disastrose per gli effetti deleteri sulla coscienza collettiva e inidonee, com'è stato più volte dimostrato, a garantire le entrate necessarie. I condoni edilizi, ma anche le sanatorie fiscali, sono percepiti come un incentivo all'illegalità. Non a caso l'evasione fiscale e l'abusivismo edilizio sono le più evidenti manifestazioni di illegalità di massa del nostro Paese;

la sanatoria dei reati contro il patrimonio paesaggistico-ambientale, prevista dall'articolo 1, commi 36, lettera *c)* e 37, del disegno di legge in esame, è stata presentata come una semplice operazione di regolarizzazione dei piccoli abusi, in realtà la misura prevista dal comma 37, in special modo, rischia di provocare effetti sul territorio paragonabili a quelli deva-

stanti prodotti dal condono edilizio introdotto con la manovra finanziaria 2004,

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive da destinare all'attività delle forze dell'ordine e delle autorità locali per il contrasto del gravissimo fenomeno dell'abusivismo edilizio e del danneggiamento dei beni paesaggistici.

9/1798-D/**63**. Colasio.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede procedure per la demolizione di lavori abusivi e il ripristino delle condizioni preesistenti all'illecito. A tal fine dispone che per la realizzazione di tali interventi siano utilizzate le somme riscosse per effetto dell'applicazione del provvedimento in esame oltre che dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

si dubita che le risorse in discorso siano adeguate alla demolizione della grande quantità di abusi edilizi e paesaggistici che deturpano il nostro territorio;

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive da destinare alla demolizione degli abusi edilizi e paesaggistici ed al recupero delle aree interessate da tali interventi.

9/1798-D/**64**. Reduzzi.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante « Delega al Governo per il riordino, il coordi-

namento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »;

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi 32 e seguenti norme integrative della disciplina giuridica dei beni paesaggistici. Insieme ad alcune disposizioni di maggior tutela troviamo la previsione di due distinte sanatorie dei reati contro il patrimonio paesaggistico ambientale. La prima consistente in una sanatoria degli abusi formali, ovvero di quegli interventi edilizi:

che non abbiano creato nuove superfici e volumi o aumento di quelli esistenti;

effettuati con l'impiego di materiali difformi dall' autorizzazione;

configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi delle leggi vigenti; la seconda sanatoria, dagli effetti potenzialmente più gravi, sia per i danni al patrimonio culturale e paesaggistico che per considerazioni di ordine più strettamente giuridico, riguarda « i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 », a condizione che tali lavori riguardino tipologie edilizie e materiali « rientranti fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti » oppure siano considerati « compatibili con il contesto paesaggistico »;

dalla formulazione di questa seconda sanatoria, contenuta nel comma 37 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, non si comprende se la medesima sia applicabile alle nuove edificazioni, oppure debba riferirsi esclusivamente ad abusi realizzati su edifici esistenti;

se consideriamo il complesso delle norme contenute nei commi 32 e seguenti del disegno di legge in discussione dovremmo escludere la possibilità di un'applicazione della sanatoria in questione per le nuove edificazioni. Il comma 36, infatti, alla lettera c), nel confermare le sanzioni

disposte dall'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per ogni nuova edificazione effettuata senza autorizzazione, contiene un consistente inasprimento della pena detentiva per la realizzazione di nuove costruzioni con volumetrie superiori a mille metri cubi;

se consideriamo, inoltre, la particolarità dei reati in questione, che ledono un bene a cui la nostra Costituzione, all'articolo 9, riserva una particolare tutela, non possiamo che escludere la possibilità di ogni sanatoria riguardante interventi così gravemente lesivi dell'interesse protetto, quali le nuove edificazioni in assenza di autorizzazione, anche se relative a volumetrie inferiori ai mille metri cubi. La tutela del paesaggio, come ricordato, ha copertura primaria e diretta nell'articolo 9 della Costituzione, collocato nella parte dei « Principi fondamentali », mentre l'interesse al regolare assetto del territorio trova solo una copertura indiretta negli articoli 41 e 42,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a fornire alle soprintendenze le necessarie istruzioni sull'accertamento di compatibilità paesaggistica.

9/1798-D/**65**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Banti, Realacci, Vigni, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

La Camera dei Deputati in relazione all'atto Camera 1798-D « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti che prevedano il finanziamento per il riconoscimento « Città sostenibile delle bambine e dei bambini » e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da

attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1999.

9/1798-D/**66**. Giacco.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le rive dei laghi e dei fiumi.

9/1798-D/**67**. Chianale, Vigni, Realacci.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le aree nelle quali vige un vincolo di inedificabilità.

9/1798-D/**68**. Sandri, Realacci, Vigni, Vianello.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le zone di interesse archeologico.

9/1798-D/**69**. Dameri, Realacci, Mariani.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le aree di montagna al di sopra dei milleseicento metri sul livello del mare per la catena alpina e di milleduecento metri per la catena appenninica.

9/1798-D/**70**. Zunino, Vigni, Realacci, Vianello, Piglionica.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria i parchi e le riserve nazionali e regionali.

9/1798-D/**71**. Vigni, Realacci.

La Camera,

premesso che:

non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria i territori costieri compresa in una fascia di trecento metri dal mare.

9/1798-D/**72**. Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Realacci.

La Camera,

premesso che:

la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza resa l'11 novembre 2004, ha stabilito l'incompatibilità dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 178 — contenente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 — con la direttiva 75/442/CE;

secondo la Corte, l'articolo 14 presenta profili di illegittimità in relazione sia alle finalità che agli obiettivi prescritti dalla direttiva 75/442/CE, laddove — operando un restringimento della nozione di rifiuto di cui all'articolo 1, lettera *a*), comma 1 della medesima direttiva, puntualmente recepita dal decreto Ronchi — contrasta con le finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e deposito dei rifiuti, nonché con la politica della Comunità in materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 174 n. 2 CE, mira ad un elevato livello di tutela ed è fondato, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva;

ne discende pertanto l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di « rifiuto », circoscrivendo le possibili eccezioni alle sole situazioni in cui il « riutilizzo di un bene, di un materiale o

di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione e avvenga nel corso del processo di produzione »;

considerato che:

il provvedimento in esame al comma 29, nel prevedere una lettera aggiuntiva « *q-bis* » all'articolo 6 del decreto legislativo 22/97, individua come appartenenti alla categoria delle « materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche » i « rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero (...) nonché i rottami, scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (...) », escludendoli, in tal modo, dalla nozione di rifiuto di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo 6 e così sottraendoli ad ogni forma di autorizzazione e di controllo prescritte dallo stesso decreto 22/97;

la previsione di cui al comma 29, di fatto ripropone — elevandolo al rango di legge — gli effetti del combinato disposto del ricordato articolo 14 decreto-legge

n. 178 del 2002 e del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in materia di metalli ferrosi, operando con nuova formulazione quella restrizione della nozione di rifiuti che la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittima e dai cui effetti di immediata esecutività, come noto, discende l'obbligo di osservanza immediata per il nostro ordinamento;

alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale, è evidente che il provvedimento in esame si pone in diretta violazione con la normativa comunitaria;

impegna il Governo

a risolvere, nel più breve tempo possibile, attraverso l'emanazione di un nuovo provvedimento, la situazione di aperto contrasto con la normativa comunitaria che si verrà a creare nel momento dell'entrata in vigore della legge oggi approvata.

9/1798-D/**73**. Piglionica, Vianello, Reallacci, Vigni.